



COMUNE DI GENOLA

Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15

Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025.

L'anno DUEMILAVENTISEI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 20:45 nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1	GASTALDI Flavio	PRESIDENTE	Sì
2	PETTE' Anna Maria	CONSIGLIERE	Sì
3	TOSCO Alberto	CONSIGLIERE	Sì
4	MONDINO Luigi	CONSIGLIERE	Sì
5	ORIGLIA Costanzo	CONSIGLIERE	Sì
6	ORIGLIA Sara	CONSIGLIERE	Giust.
7	LISSANDRO Noemi	CONSIGLIERE	Giust.
8	RUFFINO Davide	CONSIGLIERE	Sì
9	LA MATTINA Manar	CONSIGLIERE	Sì
10	ROCCA Enrico	CONSIGLIERE	Sì
11	GRAGLIA Nicola	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:			9
			Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Flavio, Presidente, ne assume la presidenza e la dichiara aperta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (d'ora in poi ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

RICHIAMATE le deliberazioni/determinazioni di ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM”;
- n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante “Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 397/2025/R/RIF relativa all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

VISTO CHE l'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, confermando la validazione del medesimo in capo all'Ente Territorialmente Competente o ad un soggetto dotato di adeguati profili di serietà rispetto all'attività gestionale, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, a seguito dell'assunzione da parte dell'E.T.C. delle pertinenti determinazioni;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 677 L. 199/2026 (Legge di Bilancio 2026) che ha stabilito al 31 luglio di ogni anno, a regime, il termine per l'approvazione di piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti per la Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 8 D.P.R. n. 158/1999, ancora in vigore, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO CHE ai sensi dell'art. 35 L. 448/2001 e della successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24.10.2002, i Comuni devono provvedere ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso l'obbligatorio consorzio e che a tal fine, il Comune di Genola aderisce al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.), con sede in Saluzzo, Via Macallè n. 9, P.I. 02787760046, che assume la qualifica ed il ruolo di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.) per la definizione del PEF di bacino;

EVIDENZIATO CHE spetta a C.S.E.A., quale Ente Territorialmente Competente, la predisposizione del Piano Economico Finanziario 2026/2029 del servizio integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei dati comunicati dai singoli gestori del servizio, e quindi dal Comune per quanto di competenza, e degli ulteriori dati in possesso dell'ETC medesimo;

DATO ATTO CHE il Piano Economico Finanziario, che prevede con cadenza annuale l'andamento dei costi di gestione e di investimento, in ragione dei principi di cui all'MTR-3 viene sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con la durata del terzo periodo regolatorio (2026/2029), per il quale l'Autorità ha previsto l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie;

VISTO CHE il Consorzio S.E.A., in qualità di ETC, con PEC Prot. 279 del 03.02.2026 acclarato al protocollo generale dell'ente al nr. 743 del 4/2/2026, ha richiesto ai singoli Comuni associati di fornire entro il 28.2.2026 i dati necessari alla predisposizione dei nuovi piani finanziari 2026/2029 in base ai principi aggiornati dell'MTR-3;

DATO ATTO CHE con PEC prot. 1289 del 27.02.2026, questo Comune ha provveduto all'invio dei dati richiesti, allegando nota esplicativa;

DATO ATTO CHE non sono pervenute osservazioni, e che pertanto i dati comunicati devono essere ritenuti corretti dall'ETC;

DATO ATTO CHE il Consorzio S.E.A., con PEC prot. 1506 in data 7/5/2026, acclarato al protocollo generale dell'ente al nr. 2737 del 7/5/2026, il Consorzio S.E.A. ha trasmesso nota avente ad oggetto i prospetti riepilogativi del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026/2029, per la parte di spettanza del Comune di Genola, redatto sullo schema predisposto ed aggiornato da ARERA, ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DATO ATTO che il Consorzio S.E.A., con PEC prot. n. 1795 del 3/6/2026, registrata al protocollo generale dell'ente al nr. 3354 in data 3/6/2026, ha comunicato che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 29 maggio 2026, è stato validato il PEF 2026-2029 trasmesso in precedenza;

PRESO ATTO delle risultanze del PEF 2026/2029, nella stesura definitiva predisposta da C.S.E.A.;

Ritenuto quindi di procedere con l'approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto in base al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già validato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 in data 29 maggio 2026, da cui risulta un costo complessivo per l'anno 2026 di € 372.091,00, di cui € 137.828,00 di costi fissi ed € 234.263,00 di costi variabili;

TENUTO CONTO che l'allegato alla presente deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla legge, validati dal Consorzio S.E.A., dovranno essere trasmessi dallo stesso consorzio, quale ente territorialmente competente, ad ARERA e che sarà competenza dell'Autorità medesima procedere con la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione ricevuta;

DATO ATTO che, in caso di esito positivo delle verifiche di cui sopra, ARERA conseguentemente approverà il PEF ed i relativi allegati, e che fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente competente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021 così come da ultimo modificato con Deliberazione n. 10 del 29/04/2024;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

RILEVATO CHE per tutto quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000 attestante al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio tributi;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria verbale n. 7 del 29.07.2026;

RITENUTO di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione dal seguente esito, resa per alzata di mano,

Presenti: 9

Assenti: 2

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituenti parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al terzo periodo regolatorio 2026/2029, predisposto da C.S.E.A. e pervenuto nella versione definitiva con PEC prot. 1506 in data 7/5/2026, acclarato al protocollo generale dell'ente al nr. 2737 del 7/5/2026, con il quale sono stati definiti i costi complessivi del ciclo di gestione dei rifiuti secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti, ed allegato alla presente deliberazione (Allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che il PEF per l'anno 2026 riporta un costo complessivo di euro € 372.091,00 di cui € 137.828,00 di costi fissi ed € 234.263,00 di costi variabili;
4. DI DARE ATTO che le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità dall'Ente Territorialmente Competente, non superano il limite di crescita rispetto all'anno precedente, come stabilito dall'art. 4 Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF;
5. DI DARE ATTO che il piano finanziario trasmesso dall'Ente Territorialmente Competente costituisce la base per la successiva determinazione della manovra tariffaria riferita alla Tassa sui Rifiuti 2026 e che, in attesa della successiva approvazione da parte di ARERA, i relativi ricavi si configurano quale "prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'ARERA e precisati nel PEF medesimo;
6. DI DARE ATTO che il PEF 2026/2029 ed i relativi allegati previsti ex lege validati dal Consorzio S.E.A. devono essere, ai sensi di legge, trasmessi da parte dello stesso consorzio, quale Ente Territorialmente Competente, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione favorevole unanime e palese, il Consiglio Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali relativi all'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2026.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GASTALDI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.
Genola, li 30/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE